

Convenzione fra la Santa Sede e l'Italia per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale

La Santa Sede e l'Italia riconosciuta l'opportunità di addivenire ad una Convenzione per facilitare e rendere più spedita la notificazione degli atti in materia civile e commerciale, hanno convenuto:

1. In materia civile e commerciale la notificazione degli atti da eseguirsi nello Stato della Città del Vaticano su istanza di persone enti o autorità, che si trovino nel Regno d'Italia, si farà in seguito a domanda del Procuratore del Re diretta al Promotore di giustizia presso il tribunale di prima istanza dello Stato della Città del Vaticano e la notificazione degli atti da eseguirsi nel Regno d'Italia su istanza di persone, enti o autorità, che si trovino nello Stato della Città del Vaticano, si farà in seguito a domanda dell'anzidetto Promotore di giustizia diretta al Procuratore del Re presso il tribunale nel cui territorio l'atto deve essere notificato.

Nel caso di incompetenza del Procuratore del Re richiesto, l'atto da notificarsi sarà trasmesso d'ufficio al Procuratore del Re competente per territorio.

Le difficoltà, che sorgessero in occasione della predetta domanda, saranno risolte nelle vie diplomatiche.

2. La domanda deve contenere l'indicazione della natura dell'atto da notificare, il nome, la qualità delle parti e l'indirizzo del destinatario.

3. L'autorità richiesta provvederà e farà eseguire la notificazione in conformità delle leggi dello Stato in cui deve aver luogo; ma potrà anche limitarsi ad effettuare la notificazione mediante consegna dell'atto al destinatario, che l'accetti volontariamente.

La detta autorità manderà poi all'autorità richiedente il documento contenente la prova della notificazione avvenuta o la indicazione del fatto che l'ha impedita.

Se l'atto da notificare fu trasmesso in doppio esemplare la prova della notificazione deve risultare da uno degli esemplari o da un documento che vi deve essere annesso.

Le notificazioni non potranno dar luogo a rimborsi di tasse o di spese di qualsiasi specie.

4. Nei casi in cui possa essere convenuta in giudizio la Santa Sede o lo Stato Città del Vaticano, la citazione deve essere fatta, rispettivamente, nella personale del Cardinale Segretario di Stato o del Governatore dello Stato della Città del Vaticano.

Parimenti, per il Patrimonio privato del Sommo Pontefice, la citazione deve essere fatta nella persona del Cardinale Segretario di Stato.

5. Questa Convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio delle ratifiche, e cesserà di avere effetto dopo trascorsi sei mesi dalla denuncia.

Dichiarazione

Al momento di procedere alla firma della Convenzione per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale fra la Santa Sede ed il Regno d'Italia, i plenipotenziari hanno reciprocamente dichiarato:

"Resta inteso che le forme stabilite dalla convenzione suddetta saranno osservate in tutti i casi in cui, tenuto anche conto delle immunità riconosciute dal Trattato 11 febbraio 1929 fra la Santa Sede e l'Italia, occorresse, secondo le norme del diritto internazionale, seguire le ordinarie vie diplomatiche per la notificazione di atti in materia civile o commerciale".

Firma: 6 settembre 1932.